

INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI FABI – INFORMATIVA SULL'ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE

Premesso che FABI si avvale di un intermediario assicurativo che gestisce le coperture assicurative cumulative con le Compagnie di Assicurazioni, nonché la gestione dei sinistri e i rapporti amministrativi, si riportano qui di seguito le condizioni di copertura assicurativa.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili a termini di Legge e di contratto, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'Istituto di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento delle mansioni affidategli nella qualità di Dipendenti.

La copertura opera per i casi sia di colpa grave che di colpa lieve e comprende i danni a terzi e anche le azioni di rivalsa espletate dall'Istituto di credito che abbia risarcito il danno a terzi.

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO LA GARANZIA COMPRENDE:

- Smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, danni alle cose in consegna e custodia, documenti o titoli non al portatore.
- Rischi connessi con la concessione di prestiti, fidi, mutui esclusivamente se il compito svolto dall'assicurato è conforme alle deleghe e disposizioni ricevute dall'azienda con conseguente autorizzazione ricevuta dai superiori.
- Attività svolta presso uffici titoli e/o borsini, operazioni di tesoreria, operazioni con l'estero e di cambio, bonifici, ritardati pagamenti di utenze e tributi, compravendita di valori mobiliari, taglio cedole, pagamento di titoli trafugati, mancati richiami e/o proroghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo di storni e segnalazioni di non pagato assegni, pagamento assegni a persone diverse dal beneficiario in seguito a presentazione di documenti contraffatti, danni cagionati a terzi dall'assicurato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, compresa la conduzione dei locali e delle attrezzature in affidamento.
- Multe, ammende sanzioni comminate ai Clienti della Banca e per le quali il dipendente risulta essere responsabile.

Le esclusioni sono le seguenti:

1. Ammanchi di cassa.
2. Sanzioni, multe e ammende diverse da quelle riportate tra le garanzie comprese.
3. Mancato raggiungimento del fine o dell'insuccesso di iniziative.
4. Assunzione e gestione del personale.
5. Attività svolta in ambito di consigli di amministrazione.
6. atti fraudolenti compiuti per causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio o dell'Istituto di credito e/o di terzi.
7. uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati e/o computer.
8. difetti e/o errori del software utilizzato
9. trattamento dei dati personali e diffusione di dati a terzi in contrasto con quanto previsto dalla legge 675.e successive di valore superiore a 15.000,00 euro.

La Compagnia assume la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale per tutti i sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati dall'assicurato nell'espletamento delle proprie mansioni.

ASSICURATI

Tutte le categorie lavorative con contratto di lavoro conforme alle norme di legge passate, presenti e future.

INIZIO ED EFFICACIA GARANZIA

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della richiesta di adesione ovvero del modulo compilato e trasmesso alla **FABI** e corredato dal pagamento dell'importo dovuto che deve avvenire con bonifico bancario a favore di **FABI**. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione purché riferite al massimo ai 3 anni precedenti all'effetto e non conosciute; per le richieste effettuate successivamente alla cessazione del contratto, le stesse sono valide se presentate entro 12 mesi dalla cessazione della stessa.

La garanzia è prestata per il massimale relativo all'opzione prescelta.

In caso di trasferimento di associati FABI ad altra provincia, la copertura resterà in vigore fino alla scadenza contrattuale prevista.

Qualora, nel corso del periodo assicurativo, un assicurato dovesse cessare l'attività per la quale è prestata la copertura assicurativa o rescindere per qualsiasi motivo dall'iscrizione alla FABI, la copertura assicurativa cesserà alle ore 24 del giorno in cui si è verificato uno degli eventi sopra descritti.

MODALITA' DENUNCIA SINISTRI

A parziale modifica e integrazione delle C.G.A. si conviene che entro 15 giorni dalla data di notifica della richiesta danni l'assicurato dovrà inviare la documentazione in suo possesso alla FABI; la Compagnia provvederà all'apertura del sinistro e alla richiesta di tutta la documentazione utile per il proseguimento dell'iter amministrativo.

BONUS FRANCHIGIE/SINISTRI

Si prende atto che in assenza di denuncia di sinistro nel corrente anno assicurativo ogni singolo assicurato aderente, beneficia nell'anno successivo di una riduzione della franchigia di euro 40,00 euro in occasione di un primo sinistro denunciato.

L'operatività della presente clausola è valida anche per le annualità successive prendendo quale riferimento l'anno assicurativo immediatamente precedente.

Il sottoscritto associato FABI firmando la presente dichiara di aver preso visione e accettare integralmente e incondizionatamente le clausole riportate nella presente informativa.

_____ NOME E COGNOME



_____ FIRMA LEGGIBILE

_____ RC PROFESSIONALE